

Lombardia

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 ^ω.

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.

[...]

Art. 160-bis

Oleoturismo. ⁽⁶⁸⁸⁾ ⁽⁶⁸⁹⁾

1. La Regione promuove l'oleoturismo secondo la definizione di cui all'[articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione della disposizione di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto 26 gennaio 2022](#) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica", l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.

2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che hanno presentato la SCIA relativa all'attività oleoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.

3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.

[\(688\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [5, comma 1, lett. l\)](#), [L.R. 20 maggio 2022, n. 8](#), entrata in vigore il 25 maggio 2022.

[\(689\)](#) Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 14 settembre 2022, n. 12976](#).

Art. 161 *Controlli.* [\(690\)](#)

. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento di attività agrituristiche, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi all'attività svolta secondo quanto riportato nel certificato di connessione. [\(691\)](#)

2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede l'azienda agriturbistica per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

[\(690\)](#) Articolo prima modificato dall'art. 10, comma 1, lettera oo), [L.R. 8 luglio 2014, n. 19](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'art. [2, comma 9, lettera l\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'art. [1, comma 1, lett. d\)](#), [L.R. 18 giugno 2019, n. 11](#).

[\(691\)](#) Comma così modificato dall'art. [8, comma 1, lett. c\)](#), [L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

[...]